

Progetto di legge
Sui cavalli di truppa da rimettersi a Particolari

Considerando che il prezzo dei cavalli di truppa alienati all'asta pubblica nelle presenti circostanze si stabilisce sotto la metà del loro prezzo d'acquisto, e che volendosi la vendita nella corrente stagione quello che se ne potrà ricavare diversa ognor più tenue, e presoché nullo;

Considerando che si sarebbe la convenienza per lo Stato convenientemente alla vendita di collocare gran numero di questi cavalli proprio particolari responsabili, siccome in loro proprietà, colla sola riserva di doverli restituire al governo, nel solo caso d'essere l'esercito esposto sul piede di guerra, durante un determinato tempo,

Si propone la seguente legge

Art. 1° Il governo è autorizzato a rimettere a Particolari dello Stato, convenienti responsabili, quel maggior numero di cavalli di truppa che potrà collocare, presso stima del loro valor mercantile, e della presunta loro durata, non maggiore

D'anni otto.
Art. 2^{do} I particolari che avremo ricevuto ca-
valli di truppa incorreranno l'ob-
bligazione di rappresentare i
cavalli necitati, ed in loro difetto
altri cavalli capaci di equal buon
servizio, pendente il lasso di
tempo della rispettiva loro dura-
ta prefissa nell'Art. 1^o, trascor-
so il quale tempo ne saranno
sciolti.

Art. 3^o Ogni qualvolta nel lasso di tempo
prefisso la nazione dovesse porsi
sul piede di guerra, i Particolari
ritenitori di cavalli di truppa
nella maniera anzidetta dovranno
restituirli al governo per quel
tempo che durerà l'Esercito
sul piede di guerra.

Art. 4^o Il Ministro di Guerra e Marina,
prenderà gli opportuni concerti
coll'Amministrazione del Dema-
nio per l'esecuzione della presen-
te legge.

Roma li 3 4^{to} 1849

Il Deputato Cavalli
M. S. Art. 1^o

3^o punto 1849. 1^o 107^o 37.

~~Legge in materia di~~

N.º 28

Progetto di Legge

del Sig. Maggiore Cavalli

per in considerazione